

Dopo il Terrore: la Costituzione moderata del 1795

Costituzione della Repubblica francese del 5 fruttidoro anno III

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. II, L'età moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 179-182.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE DEL 5 FRUTTIDORO ANNO III

Dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino

Il popolo francese proclama, in presenza dell'Essere Supremo, la dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell'uomo e del cittadino.

Diritti

Art. 1. — I diritti dell'uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

Art. 2. - La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti degli altri.

Art. 3. - L'eguaglianza consiste nel fatto che la Legge è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. La eguaglianza non ammette nessuna distinzione di nascita, nessuna ereditarietà di poteri.

- Art. 4. - La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare il diritto di ciascuno.

Art. 5. - La proprietà è il diritto di godere e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria attività.

Art. 6. - La Legge è la volontà generale, espressa dalla maggioranza dei cittadini, o dei loro rappresentanti.

Art. 7. - Quanto non è vietato dalla Legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare quello che essa non ordina.

Art. 8. - Nessuno può essere citato in giudizio, accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.

Art. 9. - Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguono o fanno eseguire atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

Art. 10. - Ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della persona di un prevenuto deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 11. - Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.

Art. 12. - La Legge deve decretare solo pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

Art. 13. - Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla Legge è un delitto.

Art. 14. - Nessuna Legge, né criminale, né civile, può avere effetto retroattivo.

Art. 15. - Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi; ma non può venderli né essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

Art. 16. - Ogni contributo è stabilito per l'utilità generale; esso deve essere ripartito fra i contribuenti, in ragione delle loro sostanze.

Art. 17. - La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità dei cittadini.

Art. 18. - Nessun individuo, nessuna riunione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Art. 19. - Nessuno può, senza una delega legale, esercitare alcuna autorità, né ricoprire alcuna pubblica funzione.

Art. 20. - Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, immediatamente o mediamente, alla formazione della Legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo e dei pubblici funzionari.

Art. 21. - Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà di quelli che le esercitano.

Art. 22. - La garanzia sociale non può esistere se la divisione dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è garantita.

Doveri

Art. 1. - La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori; la conservazione della società richiede che quelli che la compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri.

Art. 2. - Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principi, dalla natura impressi in tutti i cuori: «Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere».

Art. 3. - Gli obblighi di ognuno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alla Legge, e nel rispettare quelli che ne sono gli organi.

Art. 4. - Nessuno è buon cittadino, se non è buon figliuolo, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

Art. 5. - Nessuno è uomo perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi.

Art. 6. - Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la società.

Art. 7. - Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude con astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

Art. 8 - È sul mantenimento delle proprietà che riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l'ordine sociale.

Art. 9. - Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell'uguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la Legge lo chiama a difenderle.